

N. 8323/2015 RG. N.R.
N. 606/16 Mod. 16

N. 2096/2017 Reg. Sent. (mod.30)

Data deposito

17/05/2017

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. esec.

N. _____ Camp. Penale (mod.29)

Scheda redatta il _____

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, G.O.T. Antonio Menna, alla pubblica udienza del 13/09/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel processo a carico di:

_____ nato in _____ il _____, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, _____

Libero assente

IMPUTATO

Per il reato di cui all'art. 186 comma 7 d.lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), perché, essendosi posto alla guida dell'autovettura _____ targata _____ in apparente stato di alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di bevande alcoliche, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti qualitativi.

In _____ in data 3 maggio 2015

Con l'intervento del V. Pubblico Ministero Dr. Rescigno



e del Difensore di fiducia, Avv. P. Grassi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: mesi 6 di arresto ed € 2000 di ammenda

Difesa: assoluzione ex art. 530co 1 e 2 co. cpp, in subordine benefici di legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per il reato di cui al capo di imputazione, il P.M. disponeva il rinvio a giudizio dell' imputato. All' udienza del 09/03/2016 si rinviava per omessa notifica del D.C. all' imputato. All' udienza del 06/07/2016 si rinviava per assenza testi e per consentire alla difesa di formalizzare la richiesta di rito alternativo, anticipata in udienza. All' udienza del 21/12/2016, la difesa chiedeva procedersi con giudizio abbreviato. Acquisito il fascicolo del P.M., il Giudice reputava non definibile il processo allo stato degli atti, ex art. 441 c.p.p., disponendo l' esame di [REDACTED] e [REDACTED]. All' udienza del 15/02/2017, mutato il Giudicante, persona fisica diversa, si procedeva all' escussione, ex art. 441 c.p.p, di [REDACTED] e revocata l' ordinanza per l' altro teste si rinviava per la discussione. All' udienza del 15/03/2017, la difesa chiedeva breve rinvio. Si rinviava, con sospensione dei termini di prescrizione. Alle udienze del 24/05/2017 e del 19/07/2017, altro giudice, persona fisica diversa, rinviava per consentire la definizione del processo. All' udienza del 13/09/2017 le parti concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze dibattimentali non hanno confermato l'ipotesi accusatoria a carico dell' imputato.

Ed, invero, dalla deposizione testimoniale (teste [REDACTED], in servizio presso il nucleo radiomobile di Marcianise, all' epoca dei fatti) e dalla documentazione acquisita (verbale di contestazione per violazione CDS; annotazione di servizio) è emerso che il 03 maggio 2015 l' odierno imputato fu fermato dai Carabinieri di Marcianise alla guida




dell' autovettura [redacted] a targata [redacted], nel mentre transitava in Gricignano d' Aversa alla Via Larga. Gli agenti di P.G., fermato il [redacted], si accorsero che lo stesso era in evidente stato di alterazione da assunzione da alcol (barcollava; aveva l' alito vinoso). Per questo lo invitarono a sottoporsi agli esami per accertare il livello di alcol o di altre sostanze, che avrebbero impedito la guida dell' autovettura, ma questi si rifiuto di sottoporsi all' esame. Pertanto, l' imputato fu denunciato per quanto riportato in imputazione. Parimenti è emerso che all' atto della richiesta di sottoporsi all' esame con etilometro o con apparecchi idonei allo scopo, alcun avviso sulla possibilità di farsi assistere da un difensore fu dato dagli agenti di P.G. (cfr deposizione testimoniale di [redacted] pagina 7 verbale stenotipico del 16/02/2017).

In fatto, è accertato che l' imputato fermato in stato di evidente stato di alterazione per l' assunzione di sostanze alcoliche abbia rifiutato, su invito degli agenti di P.G., di sottoporsi all' esame, che avrebbe consentito l' accertamento obiettivo del tasso alcolemico. Parimenti accertato che gli agenti di P.G., dopo una prima e necessaria valutazione sulle sue condizioni fisiche, non abbiano neanche verbalmente avvisato l' imputato che poteva farsi assistere da un difensore per l' espletamento dell' accertamento.

Preliminarmente, la questione di rilievo, eccepita tempestivamente dalla difesa con memoria già all' udienza del 21.12.2016, attiene alla necessità che l' avviso di cui all' art.186 CDS di farsi assistere da un difensore prima del compimento degli atti di accertamento, reputati necessari, sia o meno previsto a pena di nullità.

Sul punto, appare indubbio che tale avviso andava compiuto da parte degli agenti di P.G. a pena di nullità, pur non reputandosi necessario che lo stesso si concretizzasse in forme sacramentali (era sufficiente allo scopo che emergesse la prova che gli agenti avessero anche verbalmente dato i dovuti avvisi). Appare evidente che nell' ipotesi di violazione di cui all' art. 187 comma 7 CDS è necessario distinguere due fasi: la prima attinente alla valutazione, anche sommaria, fatta dagli agenti di P.G. finalizzata a valutare in via esplorativa la necessità di accertamenti specifici e scientificamente più attendibili sulla scorta di quanto emerge dall' esame della condotta del conducente. Per tali accertamenti esplorativi è indubbio che alcun avviso deve essere fatto al conducente, circa la facoltà di farsi assistere dal difensore, non rientrando tali accertamenti, per la



loro natura, nell' alveo di quelli di cui agli artt 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p.. La seconda fase, eventuale, attiene agli accertamenti del tasso alcolemico del conducente un veicolo, nel qual caso è indubbio che la natura dell' atto (indifferibile ed urgente), rende necessario per gli agenti di P.G. dare gli avvisi di farsi assistere da un difensore, applicandosi nella specie la disciplina di cui agli art. 114 dip.att. e 354 c.p.p..

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, sez. IV, con sentenza n. 2199/2016 del 03/11/2016, depositata il 21/11/2016 nel processo avente R.G. 25113/2016, Rv. 49236/15 ha specificamente nuovamente affrontato la questione se in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada, debba o non ritenersi astrattamente applicabile l' obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte Suprema afferma *"il tema di interesse impone a questa Corte regolatrice di soffermarsi sull' ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all' art.114 disp. att. cod. proc. pen., ove è stabilito che "nel procedere al compimento degli atti indicati dall' art. 356 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia". Non sfugge che si registrano decisioni ove la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada, non deve ritenersi applicabile l' obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603). La riferita affermazione, anche alla luce dell' insegnamento successivamente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U., Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025), nel verificare i limiti di deducibilità della eccezione difensiva, per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima di procedere all' accertamento spirometrico, necessità di una rivisitazione. Le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno chiarito che l' avvertimento del diritto all' assistenza difensiva è riferibile anche agli accertamenti mediante spirometro eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo, ai fini della verifica dei parametri considerati dall' art. 186, comma 2, cod. strada. I supremi giudici hanno precisato che l' avvertimento ex art. 114 cit. deve essere dato solo quando l' organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze di fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello*



4

stato di ebbrezza; e, conseguentemente, "prima di procedere" all' accertamento mediante etilometro. In disparte le valutazioni in ordine alla nullità discendente dalla violazione dell' art. 114 disp. att. cod. proc. pen., afferenti al quesito che era stato specificamente rimesso all' esame delle Sezioni Unite, osserva il Collegio che le riferite indicazioni di ordine sistematico, rispetto all' ambito di operatività dell' avvertimento del diritto all' assistenza difensiva, appaiono di certa rilevanza, anche ai fini della soluzione del quesito che oggi viene specificamente in rilievo. Come evidenziato, le Sezioni Unite, dopo aver rilevato che gli avvisi di cui si tratta non devono essere dati al conducente all' atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali blow test (principio richiamato nella massima redazionale sopra citata) hanno chiarito che "prima" di procedere all' accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Sez. U., sentenza n. 5396 del 29/01/2015, cit.). Deve allora considerarsi che, secondo diritto vivente, il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia procede all' accertamento, per via strumentale – che ha natura indifferibile ed urgente – del tasso alcolemico del conducente di un veicolo. Altrimenti detto, il diritto all' avvertimento all' assistenza difensiva sorge nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere all' accertamento strumentale ed invitano il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall' art. 379 reg. es. cod. strada. L' ordine di considerazioni che precede induce in questa sede a ribadire che gli organi di polizia stradale, nel dare corso all' accertamento strumentale del tasso alcolemico, ai sensi dell' art. 186, comma 4, cod. strada, devono avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Segnatamente, atteso che la verifica tecnica di cui si tratta prende avvio con la richiesta rivolta al conducente del veicolo di sottoporsi al test strumentale, l' avvertimento del diritto all' assistenza del difensore si qualifica come un presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall' esito della procedura medesima e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato. In conclusione, deve formularsi il seguente principio di diritto: "l' avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve



essere rivolto dagli organi di polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell' alcolemia, con richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto di sottoporsi alla effettuazione dell' accertamento da parte dell' interessato".

Da quanto rilevato, nella specie, l' imputato va assolto perché il fatto non sussiste.

Letto l' art. 544 c.p.p., tenuto conto del carico di lavoro, fissa in giorni novanta per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Letto l' art. 530 c.p.p. assolve l' imputato dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Motivazione tra novanta giorni.

Aversa li 13/09/2017

P. G. O. T.
Dr. Antonio Manna

